

Scambio di note del 28 marzo 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 26 ottobre 2009

Traduzione¹

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Segretariato generale
della Commissione
delle Comunità europee
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 2005, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Decisione della Commissione C(2005)409 def. del 28/II/2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri»³

RS 0.362.380.022

¹ Dal testo originale francese (RO 2009 5531).

² RS 0.362.31

³ Dec. della Commissione C(2005)409 def. del 28 feb. 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente la Commissione delle Comunità europee dell'adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 2005 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell'adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles